

Dispositivo dell'art. 39 Codice Civile

Fonti → Codice Civile → LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA → Titolo II - Delle persone giuridiche (Artt. 11-42) → Capo III - Delle associazioni non riconosciute e dei comitati

I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto è stabilito nelle leggi speciali ⁽¹⁾.

Note

(1) La diversa tipologia dell'ente di fatto denominato "comitato" viene delineata nell'articolo in esame mediante una indicazione non esaustiva degli scopi abbracciati da tale tipo di organizzazione di persone. Invero, i soggetti agiscono insieme per la raccolta di fondi da destinare ad un fine di natura altruistica. Sebbene la nozione non sia precisa e dettagliata, tanto la dottrina quanto la prassi ne hanno evidenziato la peculiare forma, che nella fase genetica deriva da un contratto associativo (art. 36 del c.c.), plurilaterale e con comunione di scopo. In seguito, è più agevolmente riconducibile alle fondazioni, sussistendo un vincolo di destinazione gravante sui fondi raccolti mediante oblazioni o pubbliche sottoscrizioni.

Una volta raggiunti tali scopo, il comitato potrebbe non aver alcuna ragione di esistere, e cessare la propria esistenza giuridica, o trasformarsi in fondazione (naturalmente mediante acquisto della personalità giuridica).